



Allegato al numero 4.7.1.2: Collaborati nel contesto di progetti e al numero 4.8.2.3: Prestatori di servizi

Contenuto dell'circolare dell'UFM del 22 dicembre 2009:

Gentili Signore, egregi Signori,

negli ultimi anni la domanda delle ditte svizzere per quanto concerne prestazioni di ditte estere (soprattutto indiane) nel settore IT è nettamente aumentata.

Nel quadro di tali prestazioni, il soggiorno è regolato conformemente alla LStr, tenendo conto degli obblighi internazionali della Svizzera (ad es. GATS) e del fabbisogno dell'economia svizzera per quanto riguarda la manodopera altamente qualificata non reclutabile sul mercato del lavoro svizzero o europeo. Occorre altresì limitare l'afflusso di manodopera ai soli specialisti indispensabili e non sostituibili, anche in periodi di forte disoccupazione in Svizzera e in Europa, da manodopera locale o europea. La Confederazione e i Cantoni devono fare in modo che la manodopera distaccata nel quadro di un progetto non faccia concorrenza alla manodopera locale e europea espletando mansioni informatiche generali.

In passato sono sorti ripetuti interrogativi inerenti al settore della prestazione di servizi. Per un'applicazione delle basi legali conforme all'uguaglianza giuridica precisiamo quanto segue:

- Cambiamento di progetto: I permessi sono rilasciati per l'attività prevista nel quadro di un determinato progetto debitamente documentato. L'eventuale cambiamento di progetto (anche nel medesimo Cantone e in seno alla medesima impresa di distacco) equivale a un cambiamento di posto e necessita pertanto un nuovo permesso.
- Durata dell'impiego nel quadro del progetto: Il permesso di soggiorno e di lavoro è emanato in funzione della durata effettiva del soggiorno necessario secondo la pianificazione del progetto. Per molti progetti il soggiorno è regolato conformemente all'articolo 19 capoverso 4 lettera a OASA. Per progetti più lunghi o se sono previsti incarichi straordinari è rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata conformemente all'articolo 19 capoverso 1 OASA. Permessi per impieghi più lunghi sono rilasciati solo in casi individuali e per motivi speciali (incarichi speciali, ritardi comprovati).
- Distacco – localizzazione: In tutti i casi di distacco, i lavoratori interessati continuano ad essere vincolati dal contratto di lavoro concluso con il datore di lavoro. In caso di «nuova» assunzione per una durata determinata presso la filiale in Svizzera, in linea di principio è applicata la procedura d'ammissione prevista dalla LStr/OASA (cfr. segnatamente art. 21 LStr).

- Rimunerazione: Conformemente all'articolo 22 LStr, il salario deve tenere conto delle diverse strutture salariali locali nonché dei diversi profili richiesti e delle diverse specializzazioni. Per analogia con i rilevamenti salariali specifici ai diversi settori economici effettuati dalle associazioni settoriali (segnatamente SWISS ENGINEERING e Swiss ICT), occorre versare alle persone al primo impiego (con al massimo due anni d'esperienza) un salario di almeno 71 000 franchi corrispondente al salario in uso nella regione e nella professione.
- Agli informatici che non possono più essere considerati al primo impiego è versato un salario consono al livello di esperienza, alla funzione, alla specializzazione nonché alla struttura salariale regionale. Stando ai rilevamenti dell'Ufficio federale di statistica, ad esempio, un informatico con titolo universitario e cinque anni d'esperienza professionale guadagna in media tra 7 300 (regione Ticino) e 8 600 franchi (regioni Zurigo e Ginevra) al mese.

In questo contesto attiriamo la Vostra attenzione alle disposizioni vigenti in materia di rimborso delle spese nel quadro dei distacchi. Oltre al salario, il lavoratore distaccato beneficia di un rimborso delle spese legate al distacco (segnatamente spese di viaggio, vitto e alloggio; cfr. circolare della SECO e dell'UFM del 29 giugno 2007). Rileviamo inoltre che gli informatici possono essere distaccati in Svizzera unicamente nel quadro di contratti di prestazione e che è invece esclusa l'assunzione nel contesto della fornitura di personale a prestito.

Il termine transitorio vale fino al 31.03.2010. In seguito queste disposizioni di esecuzione dovranno essere rispettate.